



Prot. 1723 del 02.04.2020

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 9/2020

INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI. SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.

IL SINDACO

Premesso che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell'11 marzo 2020”;

- il Decreto Legge 16 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n. 34 del 21.03.2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22.03.2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020”;
- la nota di ANCI Piemonte contenente moduli e facsimili per gli adempimenti del Comune, dei cittadini e dei commercianti;

Vista, da ultimo, l'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che assegna al Comune di Casalborgone la somma di € 10.004,05 a titolo di risorse urgenti di solidarietà alimentare, giusto allegato 1 all'ordinanza;

Dato atto che questo Ente ha delegato integralmente al C.I.S.S. Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Chivasso la funzione di cui all'art. 14, comma 27, lettera g), del D.L. 78/10, convertito in legge 122/10 e s.m.i.: progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, comma 4, della Costituzione;

Considerato che lo Statuto del C.I.S.S. Chivasso stabilisce al suo art. 3 che:

- “1. Gli enti locali, attraverso lo strumento consortile, ed in attuazione della convenzione, intendono perseguire un'organica politica di sicurezza sociale mediante il riordino, lo sviluppo e la gestione associata dei servizi sociali ed assistenziali, nel quadro della normativa vigente in materia, offrendo ai cittadini tutti i servizi necessari, a garanzia della migliore qualità della vita.
2. Il Consorzio, allo scopo di realizzare le finalità di cui al presente articolo, assume la gestione del servizio socio-assistenziale, organizzando: l'esercizio delle funzioni trasferite agli Enti Locali dal DPR 24 luglio 1977, n. 616; l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione Piemonte agli Enti locali in attuazione della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 62; l'esercizio di ogni altra funzione assistenziale o trasferita agli Enti locali con legge dello Stato
3. Il consorzio, inoltre, può assumere la gestione di ulteriori servizi nel campo sociale, educativo, culturale e ricreativo.”

Atteso che il C.I.S.S. Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Chivasso, cui aderisce questo Comune, con nota prot. n. 1706 del 01.04.2020, ha trasmesso il modulo di autocertificazione dei beneficiari predisposto dall'Assemblea e dal Segretario del medesimo garantendo la collaborazione della struttura nell'attuazione dell'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri;

Vista la lettera della Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo con cui è stata trasmessa la nota del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2)Uff III – Prot. Civ, prot. n. 13132 del 02/03/2020, con la quale si sottolinea l'opportunità che i provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal Sindaco, sia ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/00 che in base all'art. 50 del medesimo D.Lgs., siano preventivamente condivisi con le Prefetture territorialmente competenti;

Vista l'ordinanza sindacale n. 7 del 14.03.2020 con la quale è stato aperto il COC del Comune di Casalborgone.

Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il "Codice della protezione civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2018;

Considerato che la suddetta normativa prevede, tra l'altro, all'art. 12, competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

Considerato che la situazione emergenziale impone di adottare dei provvedimenti urgenti ed indifferibili al fine di far fronte alle necessità più urgenti ed essenziali dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico;

Visto in particolare l'art. 4 dell'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri;

Considerato che la somma può esser utilizzata sia per la distribuzione di buoni spesa ai beneficiari del presente intervento di solidarietà alimentare sia per permettere all'ente di procedere direttamente all'acquisto di generi alimentari o di prima necessità direttamente dalla grande distribuzione, sfruttando le economie di scala negli acquisti massivi e gli sconti applicati da tale ramo commerciale in aderenza alla richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri all'interno della conferenza stampa del 28.03.2020 di presentazione della già citata ordinanza n. 685, al fine di procedere alla distribuzione dei prodotti così acquistati agli stessi soggetti individuati quali beneficiari del buono alimentare di cui sopra;

Ritenuto che, a fronte di questa particolare emergenza epidemiologica, sebbene il Comune abbia delegato i propri compiti in materia di servizi socio assistenziali al C.I.S.S. Chivasso debba in questo caso particolare, in ragione della previsione di cui alla già menzionata ordinanza 658, intervenire a favore della propria popolazione in collaborazione con lo stesso C.I.S.S. in quanto ente maggiormente vicino in grado di conoscere i bisogni della propria cittadinanza in considerazione tra l'altro della limitazione degli spostamenti ai sensi della normativa emergenziale vigente;

Richiamato l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e demanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

Visto il decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

DATO atto che con nota prot. n. 1722 del 02.04.2020 è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DISPONE

- 1) di prendere atto** che l'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri assegna al Comune di

- Casalborgone la somma di € 10.004,05 a titolo di risorse urgenti di solidarietà alimentare, giusto allegato 1 all'ordinanza;
- 2) **di prendere** atto delle linee di indirizzo per l'applicazione dell'ordinanza n. 658 del 29/03/2020 e della bozza di autocertificazione dei beneficiari trasmesse dal C.I.S.S. Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Chivasso, cui aderisce questo Comune, con nota prot. n. 1706 del 01.04.2020;
 - 3) **che** le somme a disposizione pari ad un totale di € 10.004,05 siano utilizzate come segue:
 - metà dell'importo assegnato sia utilizzato dal Comune per l'acquisto diretto di beni alimentari durevoli e di prima necessità da distribuire mediante "pacchi", omogeneamente composti, dal valore indicativo di € 15,00;
 - metà dell'importo per la distribuzione di buoni di acquisto per alimenti da utilizzare presso gli esercizi commerciali aperti ed aderenti all'iniziativa solidarietà alimentare sul territorio del Comune di Casalborgone;
 - 4) **di stabilire**, a fini orientativi, il valore delle provvidenze necessario a coprire il **fabbisogno settimanale** di generi alimentari e prodotti di prima necessità è definito secondo la seguente griglia di **valori economici orientativi**:

- nucleo familiare composto di n. 1 persona	€ 25,00
- nucleo familiare composto di n. 2 persone	€ 50,00
- nucleo familiare composto di n. 3 persone	€ 75,00
- nucleo familiare composto di n. 4 persone	€ 100,00
- nucleo familiare composto di n. 5 persone	€ 125,00
- nucleo familiare composto di n. 6 persone	€ 150,00
- nucleo familiare composto da oltre 7 persone	€ 170,00
 - 5) **di stabilire** che in caso di presenza all'interno di un nucleo familiare di due o più minori a tale nucleo familiare sia attribuito un ulteriore buono spesa utilizzabile per l'acquisto di prodotti alimentari di valore € 10,00.
 - 6) **di provvedere** alla copertura di tale fabbisogno alimentare orientativo, nei limiti della copertura economica, con un pacco di alimenti non deperibili variabile per nucleo familiare dal valore indicativo di € 15 a persona ed un buono da € 10 a persona a settimana, aumentato di un ulteriore buono da €10 a nucleo in caso di presenza di due o più minori nel nucleo familiare medesimo.
 - 7) **di approvare** l'avviso pubblico per l'erogazione di buoni spesa in favore dei residenti in stato di bisogno economico a causa dell'emergenza COVID-19;
 - 8) **di disporre** la prenotazione dell'impegno di € 10.004,05 sulla missione 12 – programma 05 - titolo 1° del bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 – esercizio 2020;
 - 9) **di demandare** ai Responsabili di Area, ciascuno per la parte di propria competenza, l'attuazione della presente ordinanza.

SI COMUNICHI

– mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'ente;

AVVERTE

- che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa - Finanziaria;
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104) ovvero, con

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Casalborgone, lì 02.04.2020

IL SINDACO
Francesco CAVALLERO